



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

10.02.2018

ESENZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Si comunica che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto incentivi strutturali volti a favorire l'occupazione giovanile.

Di seguito le caratteristiche del beneficio.

Datori di lavoro interessati:

datori di lavoro del settore privato.

Lavoratori interessati:

l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata:

- non abbiano compiuto il 30° anno di età (il 35° anno di età solo per le assunzioni avvenute nel 2018);
- non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; a tal fine non incide l'eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione.

Rapporti di lavoro agevolati:

- assunzioni *"con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti"* di cui al D.Lgs. 23/2015;
- trasformazioni contratti a termine;
- prosecuzione apprendistato (l'agevolazione dura 12 mesi).

Rapporti esclusi dall'agevolazione:

apprendistato e lavoro domestico.

Durata agevolazione:

36 mesi

Beneficio:

- esenzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile (non rientrano nell'agevolazione i premi Inail);
- esenzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 3.000 euro annui (non rientrano nell'agevolazione i premi Inail) per lavoratori assunti entro 6 mesi dall'ottenimento del titolo di studio che hanno effettuato in azienda percorsi di alternanza-scuola lavoro o apprendistato di I e III livello.

Condizioni:

- le condizioni e i principi previsti dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015;
- le regole in materia di regolarità contributiva previste dall'articolo 1 (commi 1175 e 1176), L. 296/2006.

Le norme anti licenziamento previste *ad hoc* dalla stessa L. 205/2017:

- l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, e dunque a prescindere della mansione svolta;
- il licenziamento per gmo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.